

Decisione di contrarre nr. 21/2025 del 02.04.2025

Oggetto: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, del servizio di verifica periodica biennale degli impianti elettrici di messa a terra dei parcheggi e sede della stazione appaltante – CIG B6541C42FB

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione “in house” di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- Determina dell'Amministratore unico n. 139 del 31.01.2024 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

Visto il DPR 462 del 22 ottobre 2001, pubblicato l'8 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 23 gennaio 2002, che contiene il regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. Tale regolamento disciplina gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, intendendo per luoghi di lavoro le attività soggette al DPR 462/01, cioè “tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza”, le procedure e le modalità di omologazione e di effettuazione delle verifiche periodiche. La periodicità delle suddette verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto;

Considerato che:

- gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati (verifiche di legge) ogni due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi) ed ogni Cinque anni negli altri casi;
- Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate solo da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asi/Arpa. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici;
- L'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di ISPELS, NAS, Ispettorato del Lavoro;

- Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall'Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti;
- Gli edifici soggetti a verifica periodica biennale dei dispositivi di messa a terra dell'impianto elettrico sono i seguenti:

IMPIANTO	UBICAZIONE	KW
Park Drago	Piazza Drago – Jesolo (VE)	20
Park Alberella	Via Don Bertolin – Jesolo (VE)	16
Park Internazionale	Via Aquileia – Jesolo (VE)	30
Sede	Via Equilio, 15/A – Jesolo (VE)	64

Considerato che:

- sulla base del prezzario ISPESL approvato con DL 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione del 28.02.2020, n. 8, il valore stimato della prestazione ammonta ad Euro 1.300,00 oltre IVA di legge;
- nell'ambito del programma "Acquisti in Rete della PA", attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la gestione di Consip S.p.A, non è attiva alcuna convenzione relativa alla prestazione oggetto del presente provvedimento;
- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della prestazione è inferiore a 140.000,00 euro;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.36/2023;
- la prestazione deve svolgersi nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa stazione appaltante può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della prestazione in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 36/2023 la procedura non risulta suddivisa in lotti;
- l'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato con comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che per importi inferiori ad euro 5.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- dall'1/01/2024, hanno acquisito piena efficacia le disposizioni in materia di digitalizzazione di contratti pubblici come previsto dal D. Lgs. 36/2023, con particolare riguardo all'obbligo per le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti di utilizzare le Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) in riferimento a qualunque procedura di affidamento e di esecuzione del contratto, rispondenti ai requisiti tecnici previsti dall'art. 26 del Codice;

- sempre a decorrere dall'1/01/2024, è stata attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) pensata per interoperare con le PAD utilizzate dalle Stazioni Appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza;
- a seguito delle ripetute segnalazioni di criticità pervenute da parte degli Enti Locali in merito alla difficoltà di adeguarsi in toto ai nuovi sistemi di approvvigionamento digitale, è stato emesso da Anac, in data 10 gennaio 2024, opportuno Comunicato da parte del suo Presidente, ad oggetto la possibilità per le Stazioni Appaltanti, di utilizzare fino al 30 settembre 2024 e limitatamente agli affidamenti diretti inferiori a € 5000,00, l'interfaccia web della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), così da consentire lo svolgimento di ordinarie e inderogabili attività di approvvigionamento;
- con ulteriore comunicato emesso in data 28 giugno 2024, Anac ha reso nota avvenuta proroga all'utilizzo dell'interfaccia web PCP sino al 31 dicembre 2024 (sempre limitatamente ad affidamenti diretti inferiori a € 5.000,00) e con ulteriore comunicato ANAC è stata concessa un'ulteriore proroga fino al 30.06.2025;

Costatato che non sussistono, nel caso di specie, gli indicatori richiesti dalla giurisprudenza e dalla prassi ANAC, per ritenere sussistente un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 comma 2 D.Lgs. 36/20223;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente procedura non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Considerato:

- che la ditta VENETA ENGINEERING con sede legale in Verona, Partita I.V.A. 01781590235 è regolarmente iscritta all'albo fornitori di Jtaca e che ha erogato per la stazione appaltante servizio analogo a quello oggetto del presente provvedimento dimostrando di rispondere alle esigenze di tempestività della stazione appaltante fornendo un'ottima e tempestiva assistenza tecnica si è ritenuto opportuno chiedere un preventivo di spesa alla stessa ditta;
- il preventivo recepito al prot. n. 302/25 del 10.03.2025 di euro 1.300 iva esclusa;
- valutato il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta sopra indicata e recepito al prot. n. 302/25 del 10.03.2025 di euro 1.300 che si ritiene congruo e conveniente per la stazione appaltante in quanto rispecchia le tariffe del prezzario ISPESL;
- l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico VENETA ENGINEERING con sede legale in Verona, Partita I.V.A. 01781590235;

Preso atto che il quadro economico complessivo, iva esclusa, è pari a euro 1.3000 iva esclusa ed il contratto CCNL di riferimento è CNEL id H011.

Costatato che:

- il suddetto operatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- gli accertamenti verranno svolti ai sensi dell'art. 14 delle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché risulta regolarmente iscritto all'albo fornitori di Jtaca e pertanto qualificato in base alle dichiarazioni rese all'atto dell'iscrizione all'albo fornitori, risulta iscritto alla camera di commercio nel settore merceologico relativo alla prestazione oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che:

il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro e considerato, altresì, che l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

- che non risultano elementi tali da far dubitare della congruità dell'offerta presentata e che il prezzo offerto è conforme alle tariffe fisse disposte dal prezziario ISPESL comprensivo di tutti i costi;

- che è stato acquisito il CIG B6541C42FB ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023;

- che in relazione a alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento, comprovata solidità, tenendo conto della modalità dello svolgimento della prestazione non si richiede la cauzione definitiva;

- che il contratto verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un'apposita trasmissione di lettera contratto tramite posta elettronica certificata sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dalle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 139 del 31.01.2024;

Visti:

- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire l'adempimento della normativa dettata dal Visto il DPR 462 del 22 ottobre 2001;

- l'oggetto del contratto è la verifica periodica biennale di terra nei locali sopra individuati ; Considerato che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 "l'Affidamento diretto è l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice, negli affidamenti diretti si prescinde da un vero e proprio criterio di aggiudicazione e che, non sussiste, pertanto un vero e proprio criterio di aggiudicazione (Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/10/2020 n. 764 e art. 12 comma 7 delle Linee Guida di Jtaca s.r.l., approvate con determinazione del Direttore Generale n. 102/2022; La selezione del contraente è, pertanto, avvenuta tenendo conto dei criteri quantitativi, nei termini indicati in premessa e nel rispetto delle previsioni dell'art. 50 comma 2 lett. b) dlgs 36/20023 e dell'art. 3 dell'allegato I.1;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente:

- 1) di approvare il quadro economico complessivo di spesa agli atti, che prevede una spesa complessiva di euro 1.300;
- 2) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 all'operatore economico ditta VENETA ENGINEERING con sede legale in Verona, Partita I.V.A. 01781590235 del servizio di verifica periodica biennali dei locali indicati nel corpo della determina, alle condizioni di cui al preventivo acquisito tramite e-mail prot. n. 302/25 del 10.03.2025 che prevede la spesa di euro 1.300 iva esclusa;
- 3) di precedere, per mezzo del competente ufficio, a svolgere tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- 4) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 1.300 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
- 5) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara, attribuito al presente affidamento, è B6541C42FB;
- 6) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 7) di provvedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un'apposita trasmissione di lettera contratto tramite posta elettronica certificata sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 14 delle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 139 del 31.01.2024;

- 8) con la presente determina si approvano tutti gli atti della procedura citati nel testo della determina medesima;
- 9) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, anche ai fini dell'art. 50, co.2 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.